



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO

E DELLA SOMMINISTRAZIONE

SU AREE PUBBLICHE

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche

Articolo 4 - Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche

Articolo 5 - Compiti degli uffici comunali

Articolo 6 - Modalità di esercizio e svolgimento dell'attività

TITOLO II

COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 7 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

Articolo 8 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

Articolo 9 - Aree e modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Articolo 10 - Modalità di vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo

Articolo 11 - Aree private

Articolo 12 - Posteggi isolati. Esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

Articolo 13 - Commercio in occasioni particolari - autorizzazioni temporanee - piccoli posteggi

TITOLO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I MERCATI

Articolo 14 - Istituzione ed ampliamento dei mercati

Articolo 15 - Posteggi mercatali

Articolo 16 - Autorizzazioni su posteggi dati in concessione

Articolo 17 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati

Articolo 18 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione

Articolo 19 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti

Articolo 20 - Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati - "spunta"

Articolo 21 - Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

Articolo 22 - Prestatore proveniente da uno Stato europeo o extra europeo

Articolo 23 - Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FIERE ED INIZIATIVE ANALOGHE

Articolo 24 - Aree per le fiere

Articolo 25 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere o in fiere di nuova istituzione

Articolo 26 - Iniziative di carattere internazionale

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARTA DI ESERCIZIO ED ALL'ATTESTAZIONE.

Articolo 27 - Carta di esercizio

Articolo 28 - Attestazione

Articolo 29 - Funzionalità QRcode nelle carte di esercizio ed attestazioni.

Articolo 30 - Sistema informativo regionale commercio su aree pubbliche

TITOLO VI

NORME GENERALI, TASSE, CANONI E SANZIONI.

Articolo 31 - Requisiti e condizioni generali di esercizio dell'attività. Obblighi e divieti.

Articolo 32 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione con concessione di posteggio

Articolo 33 - Decadenza della concessione del posteggio.

Articolo 34 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere.

Articolo 35 - Oneri, tasse e canoni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Articolo 36 - Indennizzi, rimborsi, responsabilità

Articolo 37 - Sanzioni

Articolo 38 - Norme transitorie

Articolo 39 - Rinvio ad altre norme

Articolo 40 - Entrata in vigore. Abrogazioni.

ALLEGATI

Tavola unica - zone per il commercio in forma itinerante

Tavola unica - chioschi e posteggi isolati

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, disciplina qualsiasi forma commerciale di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande, artigianale e di rivendita quotidiani e periodici sulle aree pubbliche, stabilendone i criteri e le modalità di svolgimento ed individua le aree relative definendone le modalità di concessione ed uso nell'ambito del territorio del Comune di Rho, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31.03. 1998, N. 114 e s.m.i., nella Legge Regionale n. 6 del 02/02/2010 e s.m.i., nel D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010, nonché o dei criteri programmatici fissati dalla Regione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'allegato A della DGR n.X/5345 del 27/06/2016 e dall'allegato alla DGR n.X/5296 circa dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici di cui all'indirizzo regionale n. X/730 del 23/06/2015.
2. Il presente regolamento definisce altresì le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa, la disciplina amministrativa dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi da parte degli operatori nell'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche.

Articolo 2 - Definizioni

1. In conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i., al riguardo ed ai fini del presente regolamento si intendono per :
 - commercio su area pubblica: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune di Rho abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune di Rho abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

- posteggi isolati : una postazione composta da meno di tre posteggi, espressamente individuati per l'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche ;
- mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune di Rho abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune di Rho abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre più oltre definito;
- calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato dal Comune di Rho e pubblicato sul sito web regionale, per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- attrezzature: i banchi e i trespolti, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993, oppure

presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro;

- settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare o non alimentare;
- spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- somministrazione di alimenti e bevande: la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
- commercio in forma itinerante: l'attività commerciale che può essere svolta su qualsiasi area pubblica o privata d'uso pubblico esclusivamente in modo itinerante, ossia in più punti durante la giornata, ferme restando le limitazioni introdotte con specifici provvedimenti.

2. Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il Comune di Rho non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono comunque essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici.

Articolo 3 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche

1. Le aree da destinare al commercio su aree pubbliche, sono individuate dal Comune, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche, tenendo conto delle seguenti indicazioni :

- a. favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;

- b. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c. rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d. localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella del "*Mercato storico del Lunedì*", compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso le aree congestionate.
- e. salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, del patrimonio artistico ed ambientale;
- f. salvaguardare e riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;
- g. assicurare che l'individuazione di nuove aree destinate al commercio su aree pubbliche sia strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo e all'offerta commerciale già esistente nel territorio comunale.

2. Nell'individuazione delle aree il Comune tiene conto:

- a. delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b. dei vincoli per determinate ed ambientali zone od aree urbane, di cui alla disciplina europea, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici architettonici ed ambientali;
- c. delle limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti in altri Regolamenti Comunali;
- d. delle caratteristiche socio-economiche del territorio;

e. della densità della rete distributiva esistente.

Articolo 4 - Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche

1. Il Sindaco nomina la commissione consultiva per il commercio in aree pubbliche, di cui all'art. 19 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i.;
2. La Commissione è composta:
 - dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
 - dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive o suo delegato;
 - dal Responsabile della Polizia Locale cui competono i servizi di viabilità, polizia amministrativa ed annonaria o suo delegato;
 - dal Responsabile del settore Lavori Pubblici cui compete la manutenzione delle strade e dei servizi tecnologici o suo delegato;
 - da complessivi due rappresentanti indicati dalle associazioni dei consumatori e dagli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 281/1998, maggiormente rappresentative a livello locale;
 - da complessivi due rappresentanti indicati da ogni singola associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche nonché per il settore somministrazione ;
 - assiste alle sedute, senza diritto di voto, un addetto dello Sportello Unico Attività Produttive, che svolge le funzioni di segretario.

La rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti su scala provinciale.

3. Possono essere nominati, con la stessa procedura, anche membri supplenti che intervengono in sostituzione dei titolari in caso di impedimento di questi ultimi.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
6. L'ordine del giorno deve essere inviato ad ogni componente effettivo almeno 5 gg. prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere le indicazioni della data e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco degli argomenti in discussione. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche ove queste si trovino depositate.
7. Il componente che non partecipa, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive della Commissione, che si svolgono nel corso dell'anno solare, decade e viene sostituito nell'incarico.

8. La Commissione dura in carica 5 anni (cinque) e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito.
9. La commissione è competente ad esprimere parere non vincolante sulle seguenti materie:
 - a. programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui al precedente articolo 2;
 - b. definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c. istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d. definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e. predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - f. le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui al precedente articolo 2;
 - g. ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Articolo 5 - Compiti degli uffici comunali .

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa - annonaria, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso i propri organi e la propria struttura organizzativa, secondo i seguenti criteri generali:
 - la regolamentazione, compresa l'istituzione, la modifica e soppressione: *Consiglio Comunale (art. 42 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)*;
 - la determinazione degli orari: *Sindaco (art. 50 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)*;
 - la direzione ed il coordinamento nonché il rilascio delle autorizzazioni/concessioni di posteggio in mercati e fiere, nonché su posteggi isolati e chioschi: *Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive - S.U.A.P.*;
 - la competenza al ricevimento ed evasione di ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed emettere la relativa ordinanza ingiunzione: *Dirigente dell'Area in cui è collocato lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)*;
 - le operazioni di vigilanza e controllo in genere, di spunta ed attività connesse, le funzioni di polizia amministrativa ed annonaria, la vigilanza in genere ed applicazione relative sanzioni: *Responsabile della Polizia Locale cui competono tali servizi, attraverso Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti addetti.*

- la concessione e la gestione dei posteggi isolati e delle aree attrezzate con i relativi impianti e servizi, escluso il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio: *Responsabile dell'ufficio cui competono la gestione del demanio e del patrimonio*;
 - la manutenzione delle aree pubbliche destinate al commercio in genere con i relativi impianti e servizi: *Responsabile del settore Lavori Pubblici cui compete la manutenzione delle strade e dei servizi tecnologici*
 - la gestione dei canoni e dei tributi locali: *Responsabile del Servizio Tributi o soggetto responsabile della riscossione* allo scopo individuato.
2. A tutti i soggetti di cui al comma precedente, ferma la pubblicità delle Ordinanze e delle Deliberazioni, in occasione dell'adozione di atti e provvedimenti di competenza, è fatto obbligo di trasmettere copia per conoscenza dei medesimi agli altri soggetti di cui sopra al fine dell'adozione di ogni atto connesso e/o consequenziale.

Articolo 6 - Modalità di esercizio e svolgimento dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche è esercitato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i. e del presente Regolamento:
 - su posteggi dati in concessione per dodici anni;
 - su qualsiasi area purché in forma itinerante, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento;
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i.;
3. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei (6) mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
4. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di

intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

6. Il titolo autorizzativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.
7. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, i comuni rilasciano una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante, secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
8. La concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale è rilasciata dal Comune, previa obbligatoria consultazione delle commissioni e solo per manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l'evento.
9. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.
10. Qualora il Comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

TITOLO II

COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 7 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 114/1998, è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, secondo le norme procedurali stabilite dal Comune nell'apposito

Regolamento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 24 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i. normativa nazionale e regionale.

2. Il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni è subordinato all'aver assolto il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, iscritte a titolo definitivo, inflitte nei confronti del titolare delle autorizzazioni per violazione degli illeciti amministrativi, nei confronti del Comune.
3. I termini e le procedure per il rilascio sono quelli generali stabiliti dal *Regolamento di organizzazione e funzionamento del SUAP* a proposito dei "procedimenti ordinari".
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni (90) dal ricevimento della domanda stessa.

Articolo 8 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. La materia è disciplinata dall'art. 25 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i.
2. Le comunicazioni o segnalazioni certificate relative alla fattispecie in argomento devono avvenire in conformità a quanto disposto in merito dalla Legge e disciplinato nell'apposito *Regolamento di organizzazione e funzionamento del SUAP*.

Articolo 9 - Aree e modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto sul territorio comunale con le limitazioni indicate dal Comune con apposito atto di Giunta, per ragioni di viabilità, igienico sanitario e per altri motivi di pubblico interesse, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita o di somministrazione, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.
2. Le aree allo stato destinate all'esercizio con le limitazioni di cui al comma precedente sono rappresentate nella planimetria allegata sotto la lettera A.
3. Il tempo limite per la sosta sul territorio comunale è di 60 minuti (sessanta) per le attività di vendita e di 120 minuti (centoventi) per quelle di somministrazione ed è fatto divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.
4. Restano altresì fermi gli ulteriori divieti e limitazioni di cui all'art. 22 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i .

5. Con atto di Giunta, potranno essere modificate e/o aggiornate le limitazioni di cui al precedente comma 1 per sopravvenute esigenze attinenti le medesime ragioni di viabilità, igienico sanitario e per altri motivi di pubblico interesse.
6. Sul sito comunale ovvero sul portale dedicato dello Sportello Unico Attività Produttive è disponibile la cartografia allegata (allegato A) alle deliberazioni di Giunta Comunale, nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
7. Lo spazio che può essere occupato non può eccedere le misure di mt. 6,00 x 3,00. Per i generi del settore alimentare e per la somministrazione possono essere utilizzati esclusivamente negozi mobili con autonomia energetica.

Articolo 10 - Modalità di vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del D.Lgs. 228/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11 - Aree private

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa, sentite le commissioni di cui al precedente articolo 4, può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi nel numero massimo stabilito dall'articolo 23 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i .
2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma 1, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

Articolo 12 - Posteggi isolati. Esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

1. Al fine di soddisfare carenze o altre esigenze territoriali riguardanti la presenza di attività commerciali per la vendita al dettaglio del settore alimentare e non alimentare, nonché per la somministrazione di alimenti e bevande e la rivendita di quotidiani e periodici, sentita la commissione comunale di cui al precedente articolo 4 il Comune, con delibera Consiglio

Comunale, può istituire postazioni composti da posteggi isolati sino ad un massimo di 3 (tre) per postazione, suddivisi o meno per settore merceologico.

2. La durata delle concessioni dei posteggi isolati è prevista di anni 12 (dodici).
3. I criteri di assegnazione, la disciplina in genere e le regole circa la revoca o la decadenza di tali posteggi, sono i medesimi indicati ai successivi articoli inerenti i posteggi nelle aree mercatali.
4. Nei casi individuati nella deliberazione di cui al precedente comma 1, i posteggi possono essere dotati di strutture fisse, chioschi od altro, per i quali è necessario chiedere ed ottenere il necessario Titolo Abilitativo Edilizio secondo le vigenti prescrizioni in materia edilizia di cui al Dpr 380/2001 s.m.i.
5. Fuori dai casi di cui al precedente comma i posteggi devono essere occupati solo con attrezzature rimovibili al termine della giornata.

Art. 13 - Commercio in occasioni particolari; autorizzazioni temporanee

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo 6, possono essere individuati, i singoli posteggi sparsi sul territorio comunale dove il commercio può svolgersi esclusivamente in occasioni particolari, in relazione a ricorrenze, eventi o riunioni straordinarie di persone, per prodotti legati alla stagionalità o alla tipologia della ricorrenza (gelati, castagne, frittelle, palloncini ecc.).
2. Tali posteggi sono definiti “piccoli posteggi” e possono essere autorizzati solo ove utilizzino banchi o particolari veicoli o motoveicoli, delle dimensioni massime di mq. 2,00 (2,00 x 1,00).
3. I punti ove collocare tali piccoli posteggi sono individuati dal Comune nell’ambito della Conferenza di Servizi dedicata alle manifestazioni di cui all’art. 10 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico Attività Produttive*, se diversi da quelli già normalmente utilizzati nel centro cittadino e precisamente : *Largo Kennedy/via Madonna, Largo Casati/San Vittore, slargo via Matteotti nei pressi del civico 78/80, via Garibaldi nei pressi del CentRho, via De Amicis/Piazza Visconti, parcheggio tra via Meda e via Garibaldi.*
4. La durata massima dello stazionamento per ogni soggetto è di 2 giorni settimanali ripetibili per un massimo di 4 volte, nello stesso posteggio, fatta eccezione per il periodo natalizio in cui la durata potrà raggiungere i 20 giorni consecutivi. Successivamente a tale scadenza dovrà essere obbligatoriamente variata la postazione ovvero - in caso di

medesimo operatore stante l'assenza di altro richiedente - cambiata la tipologia del prodotto in vendita.

5. La domanda per l'installazione dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista, mentre la richiesta di proroga alla condizione di cui al comma 4, non oltre 7 giorni prima della data di scadenza. Le domande fuori dai termini previsti potranno avere seguito solo se in assenza di altre istanze concorrenti.
6. In caso di sovrapposizione di domande per il medesimo periodo o la medesima postazione, l'operatore da autorizzare, sarà selezionato secondo i seguenti criteri in sequenza: *ordine cronologico di presentazione; minor presenza nell'anno solare all'interno di spettacoli e manifestazioni temporanee; estrazione presso gli uffici dello Sportello Unico Attività Produttiva alla presenza di almeno 3 addetti dell'ufficio e dei richiedenti se interessati.*
7. Nel provvedimento autorizzativo si dovrà dare atto dell'espletamento delle operazioni di cui al precedente comma ed ai concessionari viene applicata la disciplina prevista nel presente regolamento per la sosta e le modalità di vendita, in quanto compatibile.
8. Le autorizzazioni temporanee di cui sopra, possono essere rilasciate unicamente ai titolari di concessione di posteggio per il commercio su area pubblica o, nel caso della sola somministrazione, di commercio in forma itinerante. In merito alle stesse, non è riconosciuta alcuna anzianità o diritto per nuove assegnazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I MERCATI

Articolo 14 - Istituzione e ampliamento dei mercati

1. L'istituzione e l'ampliamento dei mercati è decisa con deliberazione di Consiglio Comunale, sentita la commissione di cui al precedente articolo 4;
2. Nei casi di cui al comma 1, l'aumento di posteggi entro la disponibilità di cui all'articolo 17, comma 1 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i., è soggetto al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2.
3. Il Comune, in sede di istituzione o ampliamento del mercato, stabilisce:
 - *la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali;*
 - *la periodicità di svolgimento del mercato;*
 - *il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;*

- *i posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri di assegnazione degli stessi.*
4. Le singole aree mercatali sono descritte nel *Regolamento dei Mercati e delle Fiere*, a mezzo di apposite planimetrie, curate ed aggiornate ad ogni variazione, da parte del competente Sportello Unico Attività Produttive e messe a disposizione di tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ovvero sul portale comunale dedicato.

Articolo 15 - Posteggi mercatali

1. I posteggi nelle aree mercatali sono individuati in relazione:
- *alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;*
 - *alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;*
 - *alla diversa superficie dei posteggi medesimi;*
 - *alla tipologia merceologica delle merci vendute.*
2. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, possono, altresì essere determinate le tipologie merceologiche di ogni posteggio (per macro categorie) in relazione alle esigenze dei consumatori, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 19 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i..
3. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.
4. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
5. I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato, possono chiedere al comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

6. I Comuni trasmettono alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative copia dei bandi relativi all'assegnazione di posteggi liberi.
7. Attesa l'esigenza di non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati, la durata della concessione del posteggio mercatale è stabilita per anni 12 (dodici).

Articolo 16 - Autorizzazioni su posteggi dati in concessione .

1. L'autorizzazione su posteggi e la relativa concessione nei mercati e nelle fiere nonché per attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, su aree pubbliche, è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili.
2. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del bando gli interessati presentano al Comune di Rho la domanda di partecipazione per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si chiede la concessione.
3. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della procedura concorsuale, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, in modalità telematica per tramite del portale SUAP e possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sull'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e debbono comunque essere ricevute entro il termine perentorio di scadenza previsto dal bando di gara. Le domande pervenute oltre il termine di scadenza non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
4. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 23, comma 11 bis della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i.
5. La domanda deve contenere quanto espressamente indicato nel bando e, in ogni caso :
 - *dati anagrafici del richiedente;*
 - *Codice Fiscale e Partita IVA;*
 - *numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;*
 - *indicazione del/i posteggio/i a cui la domanda si riferisce;*
 - *estremi dell'autorizzazione amministrativa / SCIA e della concessione di posteggio, se possedute, in scadenza;*

- *autocertificazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.\ 59/2010 e s.m.i. e art. 20 L.R. 6/2010 da parte dei soggetti individuati nei citati articoli;*
 - *autocertificazione in ordine al regolare assolvimento degli obblighi riguardanti il pagamento di tutti i tributi locali relativi al quinquennio precedente all'emissione del bando, inerenti l'attività esercitata sia in sede fissa che su aree pubbliche, come definite al precedente art. 2;*
 - *indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell'attestazione annuale;*
 - *copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)*
 - *consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003,*
6. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, la stessa sarà oggetto di esclusione dalla procedura concorsuale, e si procederà alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.
7. Costituiscono cause di esclusione dalla procedura concorsuale, oltre a quanto ulteriormente previsto dal relativo bando:
- *La ricezione delle domande oltre i termini di scadenza del bando e con modalità differenti da quelle previste dallo stesso;*
 - *il mancato possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.\ 59/2010 e s.m.i. e art. 20 L.R. 6/2010 da parte dei soggetti individuati nei citati articoli;*
 - *l'irregolare assolvimento degli obblighi riguardanti il pagamento di tutti i tributi locali relativi al quinquennio precedente all'emissione del bando, inerenti l'attività esercitata sia in sede fissa che su aree pubbliche, come definite al precedente art. 2;*
 - *la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica (solo per i mercati);*
8. Comporta inoltre l'esclusione dalla graduatoria, la mancata regolarizzazione della posizione tributaria nei confronti del Comune anche per quanto concerne la tariffa rifiuti, relativa al quinquennio precedente all'emissione del bando .

9. La graduatoria per ogni singolo posteggio o area pubblica è pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune sul sito internet Comunale entro trenta giorni (30) dal termine per la presentazione delle domande.
10. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
11. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio ovvero la concessione di area pubblica per l'esercizio dell'attività artigianale, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, sono rilasciate in applicazione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.
12. La concessione delle aree pubbliche per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, si riferisce anche all'eventuale svolgimento di tutte le attività indicate dall'art. 2 comma 3 della Delibera di Consiglio Regionale n. X/730 del 23/06/2015. La concessione indica il canone, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa, cui l'occupazione di suolo pubblico è assoggettata.
13. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciari, con quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l'ordine della stessa.
14. In caso di fiere con concessione annuale, la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno venti giorni (20) prima dello svolgimento della fiera.
15. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al limite fissato dall'articolo 23, comma 11 bis della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i., dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni (10) dalla pubblicazione della graduatoria, a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero a questo assegnati mediante sorteggio e ad assegnarli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande relative al posteggio o ai posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione.
16. L'autorizzazione/concessione è consegnata dagli uffici comunali in originale e con marca da bollo direttamente agli operatori.
17. Le aree allo stato disponibili per posteggi isolati finalizzate al commercio ovvero per l'esercizio dell'attività artigianale, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici sono rappresentate nella planimetria allegata sotto la lettera B.

Articolo 17 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati

1. Per partecipare alle selezioni è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:
 - a) *titolo in scadenza, ove posseduto;*
 - b) *carta di esercizio, ove richiesta ai sensi di quanto più oltre riportato;*
 - c) *attestazione annuale.*
2. Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:
 - a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - 1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 ;
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
 - 2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda.

In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

- b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita

ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, secondo quanto definito dai comuni territorialmente competenti;

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

3. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 18 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5

devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

- *vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;*
- *offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;*
- *partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010;*
- *l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;*

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3

deve essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

- *la consegna della spesa a domicilio;*
- *servizi di prenotazione o vendita via internet;*

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2

devono essere garantiti:

- *la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;*
- *l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);*

2. A parità di punteggio si applica il criterio di cui all'art. 17 comma 2 lettera a.1) : anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

Articolo 19 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti

1. Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi su area pubblica di nuova istituzione nei mercati già esistenti, si applicano i criteri e i relativi punteggi di cui all'art. 17.

Articolo 20 - Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. "Spunta".

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

2. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal regolamento relativo, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente. Nei mercati in cui siano state determinate le tipologie merceologiche dei posteggi, l'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato.

3. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora, per fruire della stessa, sia necessario l'utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione, ivi inclusi box o chioschi.

Articolo 21 - Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia

riferita ai prodotti florovivaistici, se prevista. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui all'art. 20.

2. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.
3. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

Articolo 22 - Prestatore proveniente da uno Stato europeo o extra europeo

1. Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra gli Stati dell'Unione.
2. Per quanto riguarda la partecipazione alle procedure di selezione di prestatori provenienti da Stati extra europei, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimento dei titoli.

Articolo 23 - Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore

1. Agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore vengono riservati i posteggi nei mercati e nelle fiere secondo quanto previsto dall'articolo 26 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i. Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale e i posteggi a loro riservati sono assegnati in base al programma di turnazione concordato con il Comune.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FIERE E INIZIATIVE ANALOGHE

Articolo 24 - Aree per le fiere

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuove fiere è decisa dal Comune nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente articolo 3.
2. Le aree destinate alla fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

3. Il Comune può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.

Articolo 25 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere o in fiere di nuova istituzione

1. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata attraverso il portale comunale dedicato, secondo quanto stabilito dal *Regolamento di organizzazione e funzionamento del SUAP*, almeno 60 giorni (sessanta) prima dello svolgimento della fiera.
2. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni di cui ai precedenti artt. 17, 18 e 19. Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale, sia nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno.
3. Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno e la concessione sia, pertanto, assegnata anno per anno, il criterio dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.
4. Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera negli ultimi 3 anni. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata all'albo comunale almeno 20 giorni (venti) prima dello svolgimento della fiera.
6. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal comune. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui al precedente art. 20.
7. Le altre disposizioni previste per i posteggi nei mercati, comprese quelle relative alle sanzioni, si applicano anche ai posteggi nelle fiere, in quanto compatibili.

Articolo 26 - Iniziative di carattere internazionale

1. Al fine di valorizzare l'incontro tra gli operatori italiani e quelli di altri paesi europei ed extra-europei, il Comune in accordo con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lett. l) della Legge Regionale 2 febbraio

2010 n. 6 s.m.i., può prevedere l'organizzazione di iniziative ed eventi a carattere internazionale.

2. Le forme organizzative e le modalità di partecipazione degli operatori di altri paesi sono stabilite dal Comune, in collaborazione con le sopra citate associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARTA DI ESERCIZIO ED ALL'ATTESTAZIONE

Articolo 27 - Carta di Esercizio.

1. La carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i. ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
2. La carta di esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana.
3. La carta di esercizio deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti, raggiungibile dal sito www.muta.servizirl.it dove sono presenti indicazioni operative e manualistica dedicata all'utilizzo dell'applicativo "Carta di Esercizio"), direttamente dall'operatore su aree pubbliche (o tramite un intermediario standard, quale ad esempio un commercialista) o, a titolo gratuito, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i. (intermediari esclusivi), per ogni operatore su aree pubbliche anche non iscritto. I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dalle stesse associazioni (per le carte da loro compilate) o dai comuni in cui è svolta l'attività su posteggio o dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione itinerante.
4. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".

5. In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore (“Foglio Aggiuntivo”) deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell’assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell’organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.
6. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l’operatore su aree pubbliche ha ottenuto la concessione pluriennale del posteggio.
7. La carta di esercizio può essere esibita all’organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato “.pdf”.
8. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare della autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L’attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di voucher attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Si applicano le sanzioni di cui all’art. 27, comma 5 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i.

Articolo 28 - Attestazione.

1. L’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all’articolo 21, commi 4 e 9 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i. è verificato annualmente da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l’attività svolta in modo itinerante, dal comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
2. La predetta verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità adottate dai comuni, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera l) della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i.
3. L’attestazione può essere richiesta direttamente dall’operatore o da un intermediario standard (in questo caso l’attestazione, previa verifica di assolvimento degli obblighi di cui sopra, viene rilasciata da uno dei Comuni che ha rilasciato un titolo presente nella carta di esercizio, intestata all’impresa richiedente l’attestazione). Le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui sopra (intermediari esclusivi) possono rilasciare direttamente l’attestazione.

4. Come per la carta di esercizio, l'attestazione annuale deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA.
5. La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi di cui sopra è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore e non alla singola autorizzazione, pertanto l'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno.
6. Il comune o le associazioni verificano che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti. In particolare, l'assolvimento degli obblighi:
 - amministrativi, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
 - fiscali, deve risultare dalla verifica dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi d'impresa;
 - previdenziali e assistenziali, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta).
7. L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.
8. L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, dal 1 gennaio al 31 agosto è possibile richiedere l'attestazione che avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso, mentre dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, è possibile richiedere l'attestazione con validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo o al 31 dicembre dell'anno in corso nel caso la dichiarazione dei redditi sia riferita all'anno precedente.
9. I titolari di posteggi isolati devono richiedere, al comune o alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2 lettera l) della l.r. 6/2010, il rilascio dell'attestazione annuale.
10. L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana (D.d.u.o. X/7238 del 22/07/2016).
11. L'operatore titolare di autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo deve richiedere il rilascio dell'attestazione annuale nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. La richiesta deve essere inoltrata al comune lombardo nel quale l'operatore intende iniziare l'attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono

utilizzare per l'esercizio dell'attività in Lombardia. In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i.

12. L'attestazione annuale può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato “.pdf”.

Articolo 29 - Funzionalità QRcode nelle carte di esercizio ed attestazioni .

1. Nelle carte di esercizio e nelle attestazioni è presente la funzionalità “QRcode”, che è un codice a barre bidimensionale che può essere letto mediante strumenti di comunicazione mobile quali telefoni cellulari/smartphone/tablet dotati di fotocamera, un software o un'applicazione mobile di lettura del codice e connessione ad internet.
2. La funzionalità del QRcode è presente quale elemento integrativo e non sostitutivo del possesso della carta di esercizio dell'attestazione annuale.
3. Le informazioni restituite dalla lettura del QRcode nei documenti citati sono le seguenti e sono allineate rispetto a quanto presente nell'applicativo informatico:
 - a. dalla lettura QRcode presente nella Carta di Esercizio (C.E.):
 - Identificativo e stato di operatività della C.E.
 - Denominazione e Codice Fiscale e qualifica dell'intestatario della C.E.
 - Denominazione, Numero R.I. e P.IVA dell'impresa dell'intestatario della C.E.
 - Per ciascuno dei titoli autorizzatori (posteggi fissi, itineranti, fiere) presenti nella C.E.: numero e data autorizzazione, descrizione mercato (per posteggi su mercato), tipologia (per titoli itineranti) e stato di vidimazione del titolo.
 - Elenco dei fogli aggiuntivi (se presenti) con indicazione di: denominazione della persona, Codice Fiscale e ruolo/qualifica (es. collaboratore, dipendente, ecc.).
 - Attestazioni Annuali approvate (informazione relativa alle ultime 2 annualità) associate all'impresa intestataria della C.E.: identificativo e data fine validità.
 - b. dalla lettura QRcode presente nell'Attestazione:
 - Identificativo, stato di approvazione e nel caso in cui l'Attestazione sia in stato “approvata” anche: data e ora di rilascio, data fine validità.
 - Denominazione, Numero R.I. e P.IVA dell'impresa dell'intestatario della C.E. (informazione non presente esclusivamente in caso di Attestazione per posteggio isolato o operatore con autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo).

- Nome e Cognome, Codice Fiscale dell'intestatario della C.E. (informazione non presente esclusivamente in caso di Attestazione per posteggio isolato o operatore con autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo).
- Informazioni della C.E.
- Eventuale Attestazione Annuale precedente a quella oggetto di lettura del QRcode: identificativo e data fine validità.

Articolo 30 - Sistema informativo regionale commercio su aree pubbliche.

1. Al fine di assicurare un coordinato ed univoco sistema di acquisizione e sistematizzazione dati, di monitoraggio e di condivisione delle informazioni inerenti il commercio su aree pubbliche, sono attivati da parte di Regione Lombardia applicativi informatici dedicati alla realizzazione di un Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche.
2. Il sistema informativo prevederà la possibilità di acquisire (direttamente dai singoli Comuni) e gestire in modalità informatizzata una serie di procedure, tra le quali: nulla osta di istituzione o soppressione mercati, ampliamento o diminuzione di posteggi, informazioni caratterizzanti l'area mercatale.
3. Tutte le informazioni raccolte sono pubblicate in formato "Open" sul portale OpenData di Regione Lombardia: www.dati.lombardia.it.

TITOLO VI

NORME GENERALI, TASSE, CANONI E SANZIONI.

Articolo 31- Requisiti e condizioni generali di esercizio dell'attività. Obblighi e divieti.

1. L'attività commerciale e di somministrazione su aree pubbliche è esercitata in forza dell'autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche o società, sulla base del possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i.
2. L'operatore commerciale è tenuto a collocare la struttura di vendita, ivi compreso l'eventuale automezzo e la merce, all'interno del perimetro del posteggio assegnato. La merce posta in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito dalla massima occupazione di suolo concessa nell'ambito del posteggio.
3. Ogni operatore commerciale è altresì soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 31/03/1998 n° 114.

4. Per il regolare svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, gli operatori commerciali sono, in generale, tenuti a:

- ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, igiene e sanità, nonché a quelle del presente regolamento e contenute nelle leggi di settore;
- provvedere all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli autoveicoli degli altri operatori, nel rispetto degli orari stabiliti, in fase di montaggio e smontaggio;
- non occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare con tende, assiti, merci o altro, gli spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale e quelli riservati al transito pedonale o veicolare né in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo;
- collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,5;
- non appendere le merci in vendita alle strutture di copertura del banco al di fuori dei limiti stabiliti; il posizionamento a terra è consentito esclusivamente per piante, fiori, quadri, ferramenta, calzature, casalinghi e articoli per l'arredamento;
- non utilizzare generatori di corrente, non consentiti nelle aree idoneamente attrezzate, se non preventivamente autorizzati dal Comune;
- non sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco di vendita e che non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
- occupare il posteggio, effettuare le vendite e sgomberare l'area entro gli orari previsto nei singoli mercati o fiere;
- tenere esposti i prezzi di vendita delle singole merci in modo chiaro e ben visibile agli acquirenti nonché l'indicazione "Merce Usata", in caso di vendita di cose usate;
- utilizzare strumenti di pesatura regolari, puliti e collocati in modo ben visibile agli acquirenti;
- mantenere i banchi e le attrezzature in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti a tutela dell'igiene e della salute pubblica;
- mantenere pulito il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita, sia a vendita ultimata, non accatastare merci nei posteggi o sui banchi, in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- non sversare al suolo, comprese le aree verdi (tornelli piante, aiuole, fioriere) sostanze e liquami di alcun tipo;

- non piantare chiodi, né legare corde, funi o quant'altro agli alberi, ai pali della luce, a facciate di edifici, a colonne, a recinzioni ed all'arredo urbano in genere e non praticare affissioni o iscrizioni di alcun genere, se non preventivamente autorizzate dal Comune;
- non utilizzare strumenti di amplificazione sonora per la diffusione dei suoni; i venditori di dischi, musicassette o CD possono usare strumenti per l'amplificazione del suono relativamente ai soli prodotti in vendita, mantenendo il volume entro limiti di assoluta moderazione, per non arrecare disturbo agli altri operatori, agli utenti del mercato, ai cittadini residenti ed alle altre attività presenti;
- non tenere i veicoli con motore acceso, fatti salvi i casi di forza maggiore e di stato di necessità;
- se operatori "spuntisti", non occupare autonomamente posteggi liberi prima dell'assegnazione operata dal personale incaricato;
- non lasciare incustodito il posteggio, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- non rifiutare la vendita delle merce esposta o la quantità richiesta;
- non occupare passi carrabili e ostruire ingressi di abitazioni e negozi;
- attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel Regolamento per la raccolta dei rifiuti, con particolare attenzione alle modalità di differenziazione, accatastamento e quanto altro in materia prescritto.

Articolo 32 - Sospensione e Revoca dell'autorizzazione con concessione di posteggio

1. I casi di sospensione dell'attività e revoca dell'autorizzazione sono disciplinati dall'art. 27 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i. e da quanto disposto dal presente Regolamento e dal *Regolamento dei Mercati e delle Fiere*.
2. In caso di violazioni di particolare gravità accertate, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, dispone la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica secondo quanto stabilito dall'art. 37 (sanzioni).
3. Si considerano di particolare gravità:
 - a) *le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;*
 - b) *l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;*
 - c) *il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;*
 - d) *la mancanza dell'attestazione annuale e/o della carta di esercizio;*

e) il mancato pagamento di canoni, tributi e somme dovute nei termini stabiliti dal presente regolamento e da regolamenti specifici;

4. La sospensione dell'attività, entro i limiti di cui al comma 2, è prevista anche in caso di recidiva relativa a violazioni di norme contenute nel presente regolamento, nel regolamento di mercati e fiere e nelle ordinanze emanate dal Sindaco.
5. Fermo restando l'applicazione degli obblighi derivanti dalla Legge, il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico nonché, per il reiterato mancato pagamento dei tributi locali, accertato dai competenti uffici preposto al controllo di cui al precedente articolo 5.
6. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, lettera b) della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i. è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
7. In caso di revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 21, comma 11 quater della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i., l'operatore, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.
8. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, previa comunicazione di avvio ai sensi della Legge 241/1990. Al provvedimento di revoca dell'autorizzazione su posteggio consegue di diritto la decadenza della concessione del posteggio relativo.

Articolo 33 - Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio. La certificazione medica deve essere inoltrata all'ufficio protocollo del Comune entro dieci giorni dalla data del suo rilascio; in caso di spedizione tramite il servizio postale, fa fede il timbro postale di spedizione; superato il termine anzidetto le assenze saranno considerate ingiustificate e conteggiate ai fini della decadenza della concessione del posteggio.
2. Le violazioni alle norme sull'esercizio dell'attività che comportano la decadenza della concessione del posteggio sono così individuate:

- a) *Inosservanza del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione d'esercizio di cui al presente regolamento o di sospensione del posteggio di cui al successivo articolo;*
 - b) *Mancato pagamento di canoni, tributi e somme dovute nei termini stabiliti dal presente regolamento e da regolamenti specifici;*
 - c) *In caso di mancata comunicazione di subingresso, al Comune, a mezzo della necessaria SCIA, nei termini prescritti dall'art. 25 c. 5 LR 6/2010;*
 - d) *Reiterate sospensioni ai sensi del precedente art. 32 (oltre le 3 volte).*
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini di cui al comma 1, la decadenza è automatica. Gli agenti della Polizia Locale che operano sul mercato dovranno darne immediata comunicazione all'ufficio Sportello Unico delle Attività economiche che provvederà a notificare l'inadempimento all'interessato.
4. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente articolo, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 4, lettera b) della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i . Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui viene emesso il provvedimento di revoca.

Articolo 34 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere.

1. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono decisi nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali.
2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, viene segnalato alla Regione il numero dei posteggi soppressi evidenziando in vigenza di quale provvedimento regionale era stato concesso il relativo nulla osta.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposto dal Comune per:
- a. *motivi di pubblico interesse;*
 - b. *cause di forza maggiore;*
 - c. *limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari.*
4. Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

- a. *anzianità di presenza sul posteggio;*
 - b. *anzianità di presenza sul mercato;*
 - c. *anzianità di iscrizione al registro delle imprese;*
 - d. *dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.*
5. Il provvedimento relativo allo spostamento del mercato, viene trasmesso alla Regione.
 6. In caso di coincidenza o sovrapposizione delle date di effettuazione dei mercati e delle fiere con concessione annuale o pluriennale dei posteggi, il Comune valuta a quale manifestazione dare la precedenza ed eventualmente dispone il recupero del mercato in altra data.

Articolo 35 - Oneri, tasse e canoni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

1. L'uso anche temporaneo dell'area pubblica per lo svolgimento del commercio è subordinato al pagamento giornaliero degli oneri, delle imposte e tasse dovuti per l'occupazione del suolo nonché per il servizio raccolta rifiuti, secondo la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti.
2. La tassa, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa o dai vigenti regolamenti tributari comunali, deve essere corrisposta agli uffici competenti alla riscossione dall'operatore prima di effettuare l'occupazione.
3. La Giunta comunale potrà sostituire le tasse suindicate con un unico canone, comprensivo sia di tali tasse sia di una quota proporzionale alla quantità e qualità dei servizi che il Comune fornisce ai commercianti, che potrà essere rivalutato annualmente sulla base dell'indice di aumento del costo della vita ed ogni altro eventuale servizio aggiunto.
4. Nel caso di revoca del posteggio il canone è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
5. La tassa o il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.
6. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.
7. Il prelievo sui rifiuti solidi urbani deve essere corrisposto secondo la vigente tariffa in applicazione del relativo regolamento.
8. Il mancato pagamento delle suindicate tasse entro il termine stabilito comporterà la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione della posizione

debitoria dell'operatore e comunque non oltre il termine di cui all'art. 32 e 37 del presente regolamento.

9. L'utilizzo da parte dei titolari di posteggio dei pozzetti per la fornitura di energia elettrica è subordinato ad esplicita richiesta da presentare al competente Servizio LLPP al fine di ottenere l'assenso che sarà subordinato a condizioni e prescrizioni specifiche relative al concreto utilizzo ed alla presentazione di un congruo deposito cauzionale a tutela di eventuali danni e variabile a seconda della potenza assorbita dalle apparecchiature utilizzate. Anche gli spuntisti, all'assegnazione giornaliera del posteggio, possono chiedere di utilizzare i suddetti pozzetti.
10. E' fatto obbligo agli operatori di concorrere alle spese per l'utilizzo di energia elettrica e/o dell'acqua nonché degli oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti in modo proporzionale alle giornate di assegnazione del posteggio, tenendo conto altresì dell'energia utilizzata per il funzionamento dell'attrezzatura.
11. Il conteggio per il consumo dell'energia elettrica sarà effettuato dallo stesso Servizio LLPP , avrà cadenza semestrale (giugno e dicembre) ed il pagamento che sarà richiesto a cura dello Sportello Unico Attività Produttive, dovrà essere effettuato entro il mese successivo (luglio e gennaio). Il conteggio sia per i titolari di posteggio che per gli spuntisti si calcolerà sulle presenze effettive dell'anno in corso.
12. Il mancato pagamento entro i termini previsti comporta la sospensione della concessione, e per gli spuntisti la cancellazione dalla lista di spunta.

Articolo 36 - Indennizzi, rimborsi, responsabilità.

1. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee od occasionali.
2. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie ecc.) nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero di intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Articolo 37 - Sanzioni

1. Per le violazioni relative all'attività di commercio su aree pubbliche si applicano:
 - *la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i;*
 - *il D. Lgs. 114/1998;*
 - *la normative vigente in materia.*

2. Chiunque viola tutte le altre disposizioni del presente regolamento, non ricomprese nel comma precedente o le ordinanze eventualmente adottate in esecuzione del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00, mentre per le violazioni di tutte le rimanenti disposizioni del presente Regolamento e delle conseguenti Ordinanze emesse dal Sindaco o dal Dirigente competente per la fattispecie, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro ad euro 500,00.
3. Nei casi suindicati, in caso di particolare gravità o recidiva il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, dispone la sospensione dell'attività di vendita come segue:
 - a) nei casi di violazioni di particolare gravità previsti dall'art. 32 lettere da a) a e), si applica la sanzione accessoria della sospensione per giorni 7 (sette).
 - b) In caso di recidiva si applicano le sanzioni accessorie come di seguito indicate:
 - *10 giorni di calendario di sospensione alla seconda violazione della medesima disposizione;*
 - *14 giorni di calendario alla terza violazione della medesima disposizione;*
 - *20 giorni di calendario alla quarta violazione della medesima disposizione.*
4. Qualora tali violazioni siano commesse da operatori in possesso di autorizzazione rilasciata da altro Comune si provvederà ad inviare a detto Comune una nota informativa dell'avvenuta violazione.
5. Qualora venga commessa un'ulteriore violazione nell'arco di un anno successivo alla sospensione della concessione, per reiterazione specifica, di 20 giorni, verrà dichiarata la decadenza della concessione.
6. La medesima sanzione di cui al comma precedente si applica nel caso in cui l'operatore violi il provvedimento di sospensione della concessione.
7. Qualora un operatore iscritto alle liste di spunta commetta violazioni di particolare gravità di cui alle lettere da a) ad e) del precedente articolo 32, non verrà ammesso alle operazioni di spunta per i successivi 5 mercati. In caso di recidiva non verrà ammesso per ulteriori 5 mercati.
8. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative. L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è influente sull'applicazione, nei casi previsti dal presente regolamento, delle sanzioni della sospensione, della revoca e della decadenza.

9. Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica, indipendentemente dalla sanzione pecuniaria di cui ai precedenti commi, è tenuto alla refusione dei danni causati, che saranno accertati e quantificati dai competenti uffici comunali.

Articolo 38 - Norme transitorie

1. Al fine di gestire in modalità telematica quanto previsto al titolo VI, in attesa che venga reso disponibile l'aggiornamento dell'applicativo informatico presente nella piattaforma MUTA, le richieste di attestazione (per gli operatori titolari di autorizzazioni rilasciate da comuni non lombardi) potranno essere inoltrate al comune lombardo nel quale l'operatore intende iniziare l'attività in Lombardia (o in alternativa ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010) mediante PEC.
2. Il Comune o l'associazione imprenditoriali maggiormente rappresentative, dopo aver effettuato le verifiche di cui al comma 4 dell'art. 21 della l.r. 6/2010, provvederanno a rilasciare l'attestazione annuale. Il modello base della richiesta di attestazione e dell'attestazione verrà messo a disposizione nel sito web della Direzione Generale Sviluppo Economico. Rimane invariata la modalità telematica (già attiva nella piattaforma MUTA) di richiesta e rilascio dell'attestazione per gli operatori in possesso di autorizzazioni rilasciate da comuni lombardi.

Articolo 39 - Rinvio ad altre norme .

1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altra disposizione sovraordinata vigente in materia.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamenti sovraordinati.
3. Nelle aree mercatali, fieristiche nonché in quelle sede di sagre e manifestazioni in genere, potrà essere prevista l'individuazione di postazioni temporanee per la donazione di prodotti alimentari da parte degli operatori economici, stabilendo le modalità di raccolta e distribuzione, nel rispetto ed in attuazione della Legge 19/08/2016 n. 166 "disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione dei prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi".

Articolo 40 - Entrata in vigore. Abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera consiliare d'approvazione.
2. Con l'entrata in vigore delle presenti norme sono abrogati il previgente *Regolamento per la disciplina delle attività commerciali di vendita e somministrazione al dettaglio su aree pubbliche* ed ogni altra disposizione regolamentare, ordinatoria e deliberativa dell'organo esecutivo comunale che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 58 del 28/09/2017, divenuto esecutivo in data 14/10/2017.

Il Segretario Generale

Matteo Bottari

Il Sindaco

Pietro Romano

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.

A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Matteo Bottari;1;736458

Pietro Romano;2;4187130